

109/2018

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Cons. Giulia De Franciscis

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 14011 del registro di segreteria e depositato in data 02/08/2018, promosso da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Eleonora Barbini e Chiara Chessa, con i quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Davor Blaskovic, in Trieste, Via Cesare Battisti, 12;

[Handwritten signature]

contro

- **INPS gestione ex INPDAP, sede di Gorizia**, in persona del direttore *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale, in Trieste, Via S. Anastasio, n. 5.

- **INPS gestione ex INPDAP, sede di Roma**, in persona del Presidente *pro-tempore*.

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2018, l'avv. Davor Balskovic, su delega dell'avv. Chessa, per i ricorrenti e l'avv. Luca Iero in rappresentanza dell'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con il presente ricorso [REDACTED] – Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, in congedo a decorrere dal 10/01/2017 – e il [REDACTED] Primo Maresciallo LGT della Marina militare, in quiescenza dal 9/09/2013 - contestano la determina di conferimento e computo dei rispettivi trattamenti pensionistici, nella parte in cui la quota di pensione soggetta a calcolo mediante il previgente sistema retributivo non è stata determinata con applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Si ricorda all'uopo che la norma prevede che: "1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

Lamentano, in particolare, che l'INPS nello sviluppo delle aliquote afferenti a tale parte del trattamento non ha applicato *tout court* la percentuale del 44% indicata nella norma citata, bensì ha utilizzato quale coefficiente di calcolo di base l'aliquota del 35% prevista per i dipendenti civili, incrementandola di 1,80% per ciascun anno superiore al quindicesimo, fino a raggiungere la più favorevole aliquota in corrispondenza del ventesimo anno.

Nel caso dei ricorrenti – essendo soggetti al sistema c.d. misto di calcolo della pensione, per non aver maturato 18 anni di servizio al 31/12/1995 – detto meccanismo di computo ha prodotto effetti sostanzialmente sfavorevoli, precludendo la possibilità di beneficiare dell'aliquota del 44%.

Nel gravame si sostiene l'erroneità e lesività del criterio di quantificazione seguito dall'Istituto previdenziale, dovendo viceversa trovare – per tutto il personale militare – l'applicazione integrale dell'aliquota specificamente prevista nell'art. 54 del citato D.P.R., in quanto regolatrice in via generale il calcolo delle pensioni, secondo un regime parzialmente difforme dal personale civile. Si ritiene, sul punto, che il complesso delle norme sulle pensioni pubbliche – a partire dalla legge n. 335/1995 – non abbia scalfito detto sistema differenziato e che, quindi, in ogni caso l'anzianità compresa tra 15 e 20 anni è soggetta all'applicazione dell'aliquota del 44%, mentre per anzianità superiori si applica su tale medesima aliquota l'incremento dell'1,80%, previsto nel secondo comma del menzionato art. 54.

I ricorrenti chiedono, quindi, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione delle rispettive pensioni mediante applicazione corretta della norma *de qua*. Offrono al riguardo anche specifico computo del trattamento che dovrebbe esser loro riconosciuto.

Con memoria depositata il 2/11/2018, si è costituito in giudizio l'INPS contestando sotto ogni profilo la domanda attorea.

Preliminarmente – con riguardo alla posizione del sig. [REDACTED] – eccepisce l'intervenuta decadenza dal diritto azionato, in relazione al termine triennale fissato dall'art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973, per la presentazione dell'istanza di revoca o modifica del trattamento definitivo di pensione. La diffida inviata all'Istituto previdenziale – si sottolinea – è infatti del gennaio 2018, a fronte dell'intervenuta liquidazione della pensione nel 2013. Nel merito del ricorso, osserva poi che la disposizione in discussione

è funzionale alla regolazione della posizione del personale militare che, all'atto della cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo: con ciò confermando la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico in pagamento. Al riguardo l'Istituto richiama le affermazioni rese in detti termini in alcune pronunce del giudice contabile (e.g. Corte dei conti, Sez. Veneto n. 46/2018), osservando come ivi si rilevi che la tesi sostenuta dai ricorrenti comporterebbe l'utilizzo di non determinate aliquote di computo in relazione alle differenze di base pensionabile operanti per il periodo fino al 31/12/1992 e poi fino al 31/12/1995. Respinge, infine, il calcolo dei trattamenti pensionistici prospettato nel ricorso.

In data 08/11/2018, la difesa dei ricorrenti ha prodotto una memoria integrativa, nella quale – dopo aver segnalato l'intervenuta pubblicazione di numerose sentenze di Sezioni territoriali di questa Corte favorevoli alla pretesa attorea – ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 14 novembre 2018, le parti si sono confrontate sull'eccezione preliminare di decadenza dall'azione sollevata nei confronti dell'██████████. In particolare la difesa del ricorrente ha rilevato che il trattamento di pensione del ricorrente è stato riliquidato ed è ad esso che si fa riferimento nella diffida all'INPS ai fini dell'applicazione integrale dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. La difesa dell'Istituto previdenziale ha sottolineato come nel ricorso tale atto di riliquidazione non è menzionato e, vista l'incidenza dello stesso rispetto all'eccezione sollevata, ha chiesto un breve rinvio per approfondire questo

aspetto. Il Giudice – verificata la presenza nel fascicolo di parte del suddetto provvedimento di riliquidazione della pensione – ha accolto l'istanza dell'INPS, rinviando la trattazione del giudizio alla successiva udienza del 12 dicembre 2018.

Le parti hanno depositato memorie integrative in data 28/11/2018 (l'INPS) e 5/12/2018 (per i ricorrenti).

L'Istituto previdenziale ha confermato l'eccezione di decadenza, osservando che il provvedimento di liquidazione risulta emesso in data successiva (aprile 2018) alla diffida inviata dal ricorrente per ottenere il beneficio controverso (gennaio 2018), sicché non interferisce con la domanda giudiziale. Rileva altresì che il nuovo atto si limita a riconoscere l'incremento di un decimo del trattamento originario, senza che siano mutati i criteri di calcolo seguiti per la sua determinazione, che sono l'oggetto della presente impugnativa.

La difesa del sig. ████████ ha respinto tale tesi ricostruttiva, rilevando che il provvedimento di riliquidazione del trattamento in suo godimento è espressamente richiamato nella citata diffida ed era – quindi – noto a quella data. In proposito contesta che l'INPS non ha dimostrato in quale data siano stati inviati gli atti in questione all'interessato. Osserva ancora, ritenendolo assunto dirimente, che la contestazione dedotta in giudizio non investe un mero errore di calcolo della pensione, bensì l'interpretazione della norma previdenziale applicabile al caso concreto, con ciò ponendosi al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973.

Chiamata la causa nella pubblica udienza odierna, le parti hanno

confermato tutte le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va delibata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps, in relazione alla domanda presentata dal sig. [REDACTED] per asserita violazione del termine triennale di presentazione dell'istanza di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione.

L'argomento non si presenta fondato. La contestazione riguardante l'applicazione (invocata) dell'art. 54 del D.P.R. per il calcolo del trattamento a questi spettante non si sostanzia nell'affermazione di un errore di calcolo in senso proprio – quale quello previsto nell'art. 204 del medesimo testo normativo – bensì nella pretesa di una diversa interpretazione delle norme regolatrici delle pensioni del personale militare, rispetto alla quale il meccanismo diverso di computo rappresenta il profilo attuativo.

Sotto altro profilo egualmente non persuasivo si presenta l'assunto secondo cui il provvedimento di riliquidazione della pensione originaria del sig. [REDACTED] sarebbe posteriore all'atto di diffida da questi inviato all'INPS: in senso contrario rileva, sul piano fattuale, che tale atto è espressamente menzionato nella predetta diffida ed era, quindi, in possesso del ricorrente alla data della stessa. Deve, infine, rilevarsi come non risulti convincente l'affermazione circa la sostanziale corrispondenza tra il trattamento iniziale e quello riliquidato, in cui si sarebbe solo riconosciuto il beneficio dell'incremento del decimo, senza incidere sulle modalità di calcolo complessivo dello stesso. Va notato, in senso contrario, che il tenore del provvedimento di riliquidazione esprime una diversità sostanziale ed

oggettiva tra l'uno e l'altro, laddove viene riqualficata la tipologia della pensione (da ordinaria di inabilità a privilegiata); si da atto dello svolgimento del procedimento per la concessione dell'aggravamento delle infermità pensionate; si afferma esplicitamente che l'atto è integralmente sostitutivo del primo. Se è vero che il criterio di determinazione complessivo non è variato, in concreto però il nuovo trattamento presenta una sua propria diversa conformazione, che prende definitivamente il posto del precedente, al termine di un iter procedimentale di revisione che ha occupato un triennio.

L'eccezione dell'INPS va quindi respinta.

2. Nel merito il ricorso si palesa fondato, in ragione delle argomentazioni che seguono.

Il tema controverso è stato fatto oggetto di plurime decisioni da parte di questa Corte in sede regionale, dalle quali emerge come prevalente un indirizzo ermeneutico-applicativo che riconosce il carattere di generalità della previsione di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nel disciplinare il calcolo della pensione del personale militare, come tale suscettibile di trovare applicazione, in parte *qua*, anche in favore di quei militari che siano collocati in pensione, con calcolo del pertinente trattamento secondo il c.d. sistema misto, ovvero sia in parte secondo il metodo retributivo ed in parte secondo quello contributivo (art. 1, comma 12, L. n. 335/1995 – cfr. *ex pluribus* Sez. giur. Calabria n. 12/2018; Sez. giur. Sardegna n. 2/2018).

Questo Giudice condivide tale orientamento ed in tal senso si è già espresso con sentenza n. 67/2018.

La ricostruzione della *ratio* e delle modalità applicative della norma in questione prospettata dall'INPS conduce ad affermare che – in sostanza – questa possa trovare applicazione esclusivamente in favore del personale militare che all'atto della cessazione del servizio non abbia ancora superato il ventesimo anno di servizio utile, laddove chi ne abbia maturato uno superiore si troverebbe sottoposto al regime di computo previsto per il personale civile dello Stato, nel senso che l'aliquota del 44% è "distribuita" tra il quindicesimo e il ventesimo anno di anzianità (si consegue l'applicazione integrale solo a tale scadenza), assumendo come base di partenza l'aliquota per esso prevista del 35%.

Detta lettura – tuttavia – non appare accoglibile, nella misura in cui disattende il carattere differenziato che il legislatore ha inteso riconoscere nella determinazione della pensione del personale militare.

Tale disciplina di favore, infatti, da un lato in forza del comma 1 della disposizione citata dispone, espressamente, il riconoscimento del diritto ad una pensione calcolata con aliquota unica pari al 44% della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio; e dall'altro estende – altrettanto espressamente – l'applicazione della predetta aliquota anche a quanti vadano in quiescenza con un'anzianità maggiore, laddove nel comma 2 si indica che "*tale percentuale è aumentata*" dell'1,80% per ogni anno di servizio ulteriore. Il dato testuale della norma si presenta, dunque, inequivoco nel riferire l'incremento per gli anni successivi al ventesimo a quella più favorevole percentuale, individuata nel comma precedente.

Non vi è dunque alcun supporto normativo al sistema di calcolo,

viceversa seguito dall'Istituto previdenziale, secondo cui chi abbia un'anzianità maggiore vede computate aliquote frazionate dal quindicesimo al ventesimo anno in modo tale che solo in corrispondenza di quest'ultimo si raggiunge il valore del 44%.

Eguale non persuasivo – ed invero non suffragato dal vigente quadro normativo - è l'assunto di parte resistente in ordine all'esclusiva applicabilità del regime di favore per il personale militare ai trattamenti pensionistici liquidati interamente con il sistema retributivo.

Giova rammentare al riguardo come il nuovo ordinamento pensionistico, introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la legge n. 335/1995, abbia previsto che – per coloro i quali abbiano maturato al 31/12/1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni - la pensione debba essere determinata secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e, poi, con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. (cfr. Art. 1, comma 12: "...la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.").

Da ciò consegue che gli odierni ricorrenti – rientrando appunto nell'ambito di applicazione del suddetto sistema misto – hanno diritto all'applicazione dell'aliquota più favorevole di cui all'art. 54 sulla parte di

pensione soggetta a computo secondo il metodo retributivo: parte, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla citata norma, in quanto vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 e dalla stessa fatta salva [cfr. norma citata, lett. a)]. Le indicate conclusioni trovano conferma in una recente pronuncia del Giudice d'appello di questa Corte, che ha accolto omologa istanza di appartenente all'Arma dei Carabinieri, riformando la decisione negativa sul punto, resa in primo grado (Sezione I d'appello, sent. n. 422 dell'8/11/2018).

Nei descritti termini l'impugnativa va dunque accolta.

Sulle somme dovute a titolo di arretrati i ricorrenti hanno altresì diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetari con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM.

Stante la novità della questione affrontata e la sussistenza di una giurisprudenza non univoca, si reputa di disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione:

- respinge le eccezioni preliminari sollevate dall'INPS;
- accoglie il ricorso, riconoscendo ai ricorrenti il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento

di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell'assegno calcolata

con il sistema retributivo;

- sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati, riconosce altresì

il diritto di costoro agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione

monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino

al pagamento, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle

SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM.

- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 dicembre

2018.

Il Giudice

Cons. Giulia De Franciscis



Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Trieste, **12 DIC. 2018**

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Anna De Angelis)

